

Aziende pubbliche di servizi alla persona

“Opera Pia Coianiz”

della Carnia “San Luigi Scrosoppi”

“Stati Uniti d’America”

Capitolato speciale dell’assicurazione

LOTTO 5
Corpi Veicoli Terrestri (CVT)
DANNI A VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER CONTO
DELL’ENTE

CIG Opera Pia Coianiz	CIG della Carnia	CIG Stati uniti d’America
7802348D3E	78039062F5	7804162636

Durata del contratto

dalle ore 24 del: 31/03/2019

alle ore 24 del: 31/12/2021

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione	Il contratto di Assicurazione
Polizza	Il documento che prova l’Assicurazione
Contraente / Ente	Il soggetto che stipula l’assicurazione, per conto proprio e/o di chi spetta
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Società	La Compagnia Delegataria e le eventuali Coassicuratrici.
Broker	Integra Broker S.r.l.- Iscrizione R.U.I. n. B000058936 – Via Benedetto Dei, 19 – 50127 – Firenze (FI)
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che un evento dannoso si manifesti
Sinistro	Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Scoperto	Percentuale di danno che resta a carico dell’Assicurato
Franchigia	Ammontare del danno che resta a carico dell’Assicurato
Beni o enti assicurati	Gli autoveicoli, così come definiti nell’oggetto della copertura
Degrado	Il deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del veicolo
Incendio	Combustione del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Furto	il reato, come definito dall’art. 624 del Codice Penale
Rapina	il reato di cui all’art. 628 del Codice Penale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente o Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate). Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dalla comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

Art. 2 – Durata del contratto - rescindibilità

La durata del presente contratto è di anni 2 (due) e mesi 9 (nove) con decorrenza dalle ore 24 del 31.03.2019 e con scadenza alle ore 24 del 31.12.2021.

Alla scadenza del 31.12.2021, su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata, sempre che detto pagamento - in deroga all'art. 1901 C.C. - avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Art. 4 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel solo caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l'importo corrispondente al rateo di imposte.

Art. 5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione, sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 8 - Interpretazione del contratto

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 9 - Comunicazioni

Le comunicazioni della/alla Compagnia possono essere fatte a mezzo Raccomandata A.R., raccomandata a mano, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovarne la provenienza, la data ed il contenuto.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che devono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker si intenderanno come fatte dal Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Art. 10 - Controversie

Qualsiasi controversia, riferita all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, non decisa in via amministrativa verrà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale.

Il collegio è composto di norma da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo, ovvero, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale Civile del Foro competente.

Il collegio si riunisce presso l'Amministrazione e decide secondo diritto, nel termine concordato dalle parti.

Per tutte le controversie non risolte o non risolubili mediante i precedenti rimedi, Foro competente sarà quello ove ha sede la Contraente.

Art. 11 - Informazioni sulla sinistrosità

La Compagnia è tenuta a fornire al Contraente-Assicurato, tramite il Broker incaricato, un report semestrale contenente informazioni dettagliate sull'andamento della sinistrosità. In particolare, dovranno essere trasmesse le statistiche analitiche dei sinistri liquidati, riservati e/o senza seguito e tutti i dati caratteristici ed essenziali per assicurare il costante monitoraggio e la corretta valutazione del rischio.

Art. 12 - Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 13 - Clausola Broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker incaricato, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale indicata nel disciplinare di gara.

Art. 14 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Al fine di assicurare la tracciabilità, gli strumenti di pagamento devono recare il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al contratto. Ai sensi della richiamata normativa, qualora la Società non assolva tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto.

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

KM PERCORSI	7.800
-------------	--------------

**SOMME ASSICURATE
FRANCHIGIE - SCOPERTI**

SOMME ASSICURATE

Somma assicurata per veicolo	€. 20.000,00= A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Garanzia Eventi atmosferici	€. 2.500,00= quale massimo indennizzo per sinistro

FRANCHIGIE

Franchigia per eventi atmosferici	250,00
-----------------------------------	---------------

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti ai veicoli che non risultino intestati al P.R.A. a nome dell'Ente, anche se di proprietà di terzi, compresi accessori stabilmente installati sui veicoli, cerchi ruota e fonoaudiovisivi, utilizzati da Amministratore e/o Dipendenti per lo svolgimento di missioni e/o per servizio per conto dell'Ente.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi delle autovetture ma dovrà fornire la identificazione anagrafica delle persone assicurate che usufruiscono di tale garanzia.

La Società indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a:

- a) incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante, furto e/o rapina totale o parziale, tentati o perpetrati, anche se derivanti da eventi sociopolitici, occupazioni in genere, terrorismo e sabotaggio, inclusi i danni conseguenti a furto o tentato furto di cose non assicurate;
- b) collisione accidentale con altri veicoli o persone;
- c) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate e/o oggetti volanti in genere;
- d) uscita di strada, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi;
- e) urto contro ostacoli fissi o mobili, inclusa caduta di cose trasportate da altri veicoli, compresa rottura dei soli vetri;
- f) urto subito in sosta;
- g) uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- h) cedimenti e franamenti del terreno;
- i) terremoto ed alluvione;
- j) scioperi, serrate, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, occupazioni in genere, terrorismo e sabotaggio.
- k) Rottura cristalli fino ad €. 1.500,00= per sinistro, a garanzia di spese sostenute per ripristino o sostituzione dei cristalli del veicolo a seguito di rottura del medesimo
- l) Soccorso Stradale fino ad €. 1.500,00= per sinistro, a garanzia di spese sostenute per il trasporto o il traino dei veicoli assicurati a seguito di un danno risarcibile dal presente contratto
- m) Cose trasportate dagli Assicurati fino ad €. 1.000,00= per sinistro, a seguito di un danno risarcibile dal presente contratto. Restano esclusi denaro e preziosi

Art. 2 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati da eruzioni vulcaniche e mareggiate;
- d) causati con dolo dell'Assicurato;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità, purché autorizzate.

Art. 3 - Efficacia dell'assicurazione

La garanzia è prestata ed ha inizio dal momento in cui il veicolo assicurato lascia il luogo ove si trova in sosta, per l'inizio del viaggio, continua senza interruzione durante il percorso, comprese tutte le soste, previste e non previste, ritenute necessarie fino al termine del viaggio stesso.

Art. 4 - Validità territoriale

La garanzia ha validità in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e altri Paesi CEE. La garanzia è inoltre operante per Paesi extra CEE previsti dalla Carta Verde del veicolo. Viaggi in Paesi diversi da quelli sopra indicati, dovranno avere la preventiva accettazione scritta da parte della Società.

Art. 5 – Primo rischio assoluto

Le somme assicurate previste nella presente polizza sono garantite nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" in deroga al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 6 - Colpa grave dell'assicurato

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia assicurativa determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 7 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato, al diritto di surrogazione sancito dall'Art. 1916 C.C. nei confronti dei dipendenti del Contraente, salvo il caso di dolo.

Art. 8 - Regolazione del premio

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria, sulla base dei parametri variabili e dei rispettivi importi unitari indicati nelle singole schede tecniche quali elementi per il conteggio del premio.

Il detto premio viene definito al termine di ciascun periodo assicurativo annuo sulla scorta delle differenze registrate a consuntivo negli anzidetti parametri.

A tal fine:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il dato consuntivo dei parametri variabili considerati per il conteggio del premio.

Ai fini del conteggio del premio definitivo, le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione vengono computate convenzionalmente nella misura del 50% e devono essere pagate dalla parte debitrice nei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente.

Fermo, se previsto, l'eventuale premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo, il rimborso dovuto - in caso di regolazione passiva - verrà pagato dalla Società al netto delle imposte.

b) Inosservanza degli obblighi di comunicazione dei dati

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

c) Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo verrà rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili il cui nuovo importo sarà definito in misura non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della Legge 196/2003, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 9 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve, entro 15 (QUINDICI) giorni da quando ne venga a conoscenza, darne avviso scritto alla Società

Effettuata la denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al sinistro.

Il Contraente, l'Assicurato o chi per essi devono fare gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.

Essi, se abbiano liberato o liberino i responsabili per danni dovuti ad un fatto ai medesimi imputabile, oppure abbiano comunque pregiudicato l'esercizio dell'azione di rivalsa, decadono da ogni diritto che possa loro derivare dal presente contratto.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra, vede ridotto l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.

In caso di danno totale, l'Assicurato deve:

- far pervenire alla società copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente, nonché i documenti rilasciati dal P.R.A. competente idonei a:
- individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato) al fine di accertare il suo valore commerciale;
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;

In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere la documentazione relativa agli accessori per i quali viene chiesto l'indennizzo.

La Società ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il sinistro.

Art. 10 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:

b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 11 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate.
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro.
- 4) procedere alla stima del danno e delle spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei parti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 12 - Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:

- 1) **In caso di danno totale**, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, fermo restando che la Società non corrisponderà somme maggiori di quelle riportate nel frontespizio di polizza.
- 2) **In caso di danno parziale**, si stima il costo delle riparazioni, che non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto, fermo restando che la Società non corrisponderà somme maggiori di quelle riportate nel frontespizio di polizza. Il costo delle riparazioni è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo.

La Società si impegna a far effettuare le perizie di danno entro 5 (CINQUE) giorni lavorativi dalla data di comunicazione; trascorso tale termine l'Assicurato potrà dare corso alle riparazioni presso un riparatore di proprio gradimento, previa raccolta di documentazione fotografica del veicolo danneggiato e conservazione delle parti eventualmente sostituite.

In caso di mancato intervento del perito incaricato dalla Società, trascorsi 30 (TRENTA) giorni dal completamento delle riparazioni, cesserà l'obbligo di conservazione delle parti sostituite.

Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato non potrà ottenere il pagamento dell'indennizzo finché non abbia:

- a) provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento del medesimo;
- b) dichiarato se e quali altre polizze di assicurazione possano consentire un reclamo per lo stesso evento;
- c) consegnato il preventivo di spesa o la fattura di riparazione;
- d) consegnato l'eventuale documentazione fotografica prevista all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro 30 (TRENTA) giorni da quello in cui l'Assicurato avrà ottemperato al disposto del presente articolo.

Art. 14 - Precisazione per l'Imposta sul Valore Aggiunto

Nella determinazione dell'ammontare del danno, la società terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. solo se il Contraente e/o l'Assicurato la tiene a suo carico ed il relativo importo è compreso nella somma/capitale assicurato.

Per ogni Azienda assicurata verrà emesso apposito documento di polizza avente le medesime condizioni normative del presente Capitolato e quelle economiche riportate in ogni Scheda attuativa che segue

La Società

Il Contraente

SCHEDA ATTUATIVA N° 1) – AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA CARNIA “SAN LUIGI SCROSOPPI”

Contraente	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi”
Indirizzo	Via G. B. Morgagni, 5 33028 Tolmezzo (UD)
C.F./P.I.	00170100309

Totale chilometri annui percorsi	Premio unitario a chilometro (imposte comprese)		
5.000	euro		
Totale premio lordo annuo	euro	...	
Imposte	euro		
Premio imponibile	euro		

La Società

Il Contraente / Assicurato

SCHEDA ATTUATIVA N° 2) – AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA PIA COIANIZ”

Contraente	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Pia Coianiz”
Indirizzo	Via P. Coianiz, 8 33017 Tarcento (UD)
C.F./P.I.	00512430307

Totale chilometri annui percorsi	Premio unitario a chilometro (imposte comprese)	
1.800	euro	
Totale premio lordo annuo	euro	...
Imposte	euro	
Premio imponibile	euro	

La Società

Il Contraente / Assicurato

SCHEDA ATTUATIVA N° 3) – A.S.P. STATI UNITI D’AMERICA

Contraente	A.S.P. Stati Uniti d’America
Indirizzo	Via Stati Uniti d’America, 10 33029 Villa Santina (UD)
C.F./P.I.	02892040300

Totale chilometri annui percorsi	Premio unitario a chilometro (imposte comprese)		
1.000	euro		
Totale premio lordo annuo	euro	...	
Imposte	euro		
Premio imponibile	euro		

La Società

Il Contraente / Assicurato

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
--

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare le condizioni tutte del presente Contratto e, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di conoscere, approvare e accettare specificamente le disposizioni delle sottoelencate clausole:

Norme che regolano l'assicurazione in generale:

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 4 - recesso in caso di sinistro

Art. 6 - foro competente

Norme in caso di sinistro:

Art. 9 - obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Art. 10 -- procedura per la valutazione del danno

Art. 11 - mandato dei Periti